01387/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/11/2012

ORDINANZA N. 18994

REGISTRO GENERALE N. 14327/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIO D'ISA	- Presidente -
Dott. FAUSTO IZZO	- Consigliere -
Dott. UMBERTO MASSAFRA	- Consigliere -
Dott. LUCIA ESPOSITO	- Consigliere -
Dott. ANDREA MONTAGNI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) SERPI MASSIMO N. IL 27/03/1970

avverso l'ordinanza n. 440/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/02/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 3 febbraio 2012, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Massimo Serpi avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 19.07.2011, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giorni 14 di arresto ed € 600,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada. La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità delle censure dedotte dall'appellante; ed ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame, perché sprovvisto di argomentate ragioni, disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata.

Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Massimo Serpi. La parte rileva che il provvedimento impugnato è affetto da vizio motivazionale e violazione di legge. Osserva che nell'atto di appello si era contestata la dosimetria della pena, stante l'illogicità della motivazione sul punto e considerato che il Tribunale aveva applicato il massimo edittale della pena detentiva ed aveva applicato una pena pecuniaria superiore a quella prevista, incorrendo in violazione di legge.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, la possibilità, da parte del giudice dell'impugnazione, di dichiarare con ordinanza, d'ufficio, l'inammissibilità del gravame è normativamente prevista dall'art. 591, cod. proc. pen. Segnatamente, l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi indicate dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: a) difetto di legittimazione o di interesse; b) provvedimento non impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585, 586, cod. proc. pen.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione deve enunciare <i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta>. Conseguentemente, nel caso di aspecificità dei motivi, il giudice dell'impugnazione ben può dichiarare, preliminarmente e con ordinanza, l'inammissibilità del gravame, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep. 28.01.2004, Rv. 227028).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato la aspecificità delle dedotte censure, in violazione dell'art. 581, cod. proc. pen. Pertanto, sulla scorta di tale apprezzamento - che risulta immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità - del tutto legittimamente la Corte territoriale, con l'ordinanza oggi impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, secondo la richiamata disciplina procedurale. Il Collegio ha, infatti, esercitato i poteri che l'art. 591, cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione, in caso di aspecificità dei

motivi di appello. Ed invero, l'atto di appello proposto nell'interesse di Serpi Massimo si limitava ad enunciare una violazione del limite edittale, in riferimento alla pena pecuniaria inflitta, in realtà insussistente, atteso che la pena irrogata, pari ad € 600,00 di ammenda, rientra pienamente nell'ambito della cornice edittale di riferimento, che viene in rilievo *ratione temporis*.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 7 novembre 2012.

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

10 GEN 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo